

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale n. 12 del 24 agosto 2024

Parere ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell'organo di revisione sulla pre-intesa relativa al contratto collettivo integrativo 2024-2026 parte normativa del personale non dirigente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Il Revisore

nominato con deliberazione n. 29 del 29/07/2022 dell'organo consigliere dell'unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, procede ad esprimere il proprio parere a norma dell'art. 239 TUEL.

Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile del Settore Gestione del Personale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano avente ad oggetto "*Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo normativo anni 2024-2026 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)*", e l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo normativo del personale dipendente del sottoscritto il 07 agosto 2024";

Analizzata la pre-intesa del contratto collettivo integrativo siglata dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e dalle rappresentanze sindacali unitarie unitamente alle conseguenti dichiarazioni a verbale;

Richiamati:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;
- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*";
- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina: "*Il controllo sulla*

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contratti sottoposti a certificazione da parte dell'Organo di revisione interno ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti decentrati integrativi normativi.

Visti:

- l'articolo 40, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;*
- l'articolo 40bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.*
- l'articolo 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2022 che prevede: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001”.*
- il bilancio dell'anno 2024 e il bilancio pluriennale 2024-2026;

Considerato che:

- risulta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo normativo del personale dipendente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano 2024-2026 sottoscritto in data 07 agosto 2024;

- la relazione illustrativa richiamata in premessa risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo;
- il contratto collettivo integrativo normativo del personale dipendente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano disciplina unicamente aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del fondo della contrattazione integrativa, né oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

ESPRIME

Parere favorevole all'ipotesi di contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 07 agosto 2024.

Parma, 24/08/2024

Il Revisore
Dott. Vincenzo Piazza
firmato digitalmente